

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN UNIONE DI ACQUISTO TRA L' AUSL UMBRIA 2 (CAPOFILA) E L'AUSL UMBRIA 1 AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO.

N. GARA 4976826

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Richiesta chiarimenti n.1

- Spett. le Ente, in relazione alla procedura di gara in oggetto, la scrivente Società formula i seguenti chiarimenti.

1. Capitolato Tecnico Art. 4 "Suddivisione con importo economico" pag. 5.

Si fa presente che l'importo a base d'asta regionale a 4 anni dichiarato a pag. 5 del capitolato tecnico (e nel disciplinare di gara a pag. 8), risulta essere diverso per le voci elencate di seguito, rispetto agli importi dichiarati nell'allegato 5 "Prospetto costi generali".

In particolare, tale discordanza si rileva per le voci:

- Profilo 1a (€ 9.730.600,00 nell'Allegato 5, € 9.750.600,00 nel capitolato tecnico)
- Profilo 2a (€ 3.087.000,00 nell'allegato 5, € 3.107.000,00 nel capitolato tecnico)
- Profilo 2b (€ 1.273.383,00 nell'allegato 5, € 1.273.536,00 nel capitolato tecnico)
- Lotto 7: a pag. 5 del capitolato tecnico, la base d'asta regionale a 4 anni risulta essere pari alla metà rispetto all'importo dichiarato nell'allegato 5.

Dalle considerazioni elencate, sommando i singoli importi relativi alle voci costituenti il Lotto 1, l'importo totale a 4 anni (Umbria 1 + Umbria 2) risulta essere pari a € 22.989.462,04, importo diverso rispetto a quello dichiarato ne Capitolato Tecnico (€ 23.034.799,00).

Ulteriore considerazione riguarda gli importi dei costi della manodopera (pari al 20% dell'importo su 48 mesi iva esclusa), presenti nella Tabella 2 a pag. 9 del Disciplinare di gara: suddetti costi sono calcolati considerando gli importi presenti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara.

Si chiede pertanto di chiarire quali importi l'O.E. deve prendere in considerazione.

➤ **Risposta:** Relativamente ai Lotti, gli importi corretti sono quelli riportati

nell'allegato 5 al Capitolato tecnico; Relativamente ai costi della manodopera gli importi corretto sono quelli riportati nella Tabella 2 a pag. 9 del Disciplinare di gara.

2. Capitolato Tecnico Art. 11 “Caratteristiche tecnico-qualitative delle apparecchiature pag. 21.

“Tutte le apparecchiature utilizzate per i servizi richiesti dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma CEI EN 60601-1 (e norme particolari, se pertinenti) e dovranno essere certificate in conformità al nuovo Regolamento 745/2017 sulla base delle disposizioni transitorie previste per la sua applicabilità e iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici.”

Si fa presente che alcune apparecchiature attualmente in commercio non sono certificate in conformità al nuovo Regolamento 745/2017, ma posseggono la certificazione CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici con relativa dichiarazione di estensione.

Si chiede se, in questi casi, è possibile allegare il certificato CE e la relativa estensione in sostituzione alla certificazione CE conforme al nuovo Regolamento 745/2017.

➤ **RISPOSTA: Sì, è possibile.**

3. Capitolato Tecnico Art. 11 “Caratteristiche tecnico-funzionali minime degli elettromedicali” pag. 22.

Si fa presente che, nell'elenco delle caratteristiche tecnico-funzionali minime degli elettromedicali del Profilo Assistenziale 2, non è specificato il riferimento al protocollo A o B.

Si chiede di confermare che laddove scritto:

- “Per il profilo assistenziale 2” a pag. 22 si faccia riferimento al Profilo Assistenziale 2 Protocollo A;
- “Per il profilo assistenziale 2 e 3” a pag. 23 si faccia riferimento al Profilo Assistenziale 2 Protocollo B e al Profilo Assistenziale 3 Protocollo A e Protocollo B.

➤ **Risposta: si conferma che:**

“Per il profilo assistenziale 2” a pag. 22 si fa riferimento al Profilo Assistenziale 2 Protocollo A;

“Per il profilo assistenziale 2 e 3” a pag. 23 si fa riferimento al Profilo Assistenziale 2 Protocollo B e al Profilo Assistenziale 3 Protocollo A e Protocollo B.

4. Capitolato tecnico Art. 13 Obblighi contrattuali pag. 29.

“Dichiarazione di utilizzo di proprio personale tecnico e sanitario per tutte le attività di coordinamento, controllo dei servizi e di riferimento per gli assistiti, in ambito regionale.”

Si chiede di chiarire in quali servizi è richiesto il “personale sanitario”, e di specificare quali figure professionali sono eventualmente richieste.

➤ **Risposta: Il riferimento al personale sanitario è da intendersi come refuso.**

Richiesta chiarimenti n 2

Con la presente si sottopongono alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti.

1. Segnaliamo che, in riferimento alle apparecchiature riguardanti il lotto 8, all'interno degli atti di gara viene specificato che trattasi di dispositivi in acquisto (pag. 4 Capitolato Tecnico), ma all'interno del prospetto costi generali è stato indicato in corrispondenza alla loro quotazione la specifica “costo giornaliero”. Chiediamo di rettificare tale indicazione.

➤ **Risposta: Si conferma che il Lotto n. 8 è in acquisto.**

2. In riferimento ai dati esposti nell'allegato n. 5 – Prospetto costi generali – segnaliamo che all'interno della voce del lotto n. 1 – Profilo 1b è stato indicato un importo quadriennale per l'USL Umbria 1 di € 864,00 basato su una stima di soli 5 pazienti in 4 anni, mentre il valore riportato per l'USL Umbria 2 per 10 assistiti corrisponde ad € 27.662,40. Ne deriva inevitabilmente un errore di assegnazione del valore riferito al lotto/profilo 1b su USL Umbria 1. Si chiede verifica di quanto evidenziato ed eventuale rettifica.

➤ **Risposta: come indicato nell'Art. 5 del Capitolato – “Metodologia di calcolo degli importi” il costo a 4 anni è la somma del costo degli apparecchi già in uso, che varrà tendenzialmente per tutti e 4 gli anni, sommato all'incremento del costo legato all'incremento progressivo delle apparecchiature mese per mese.**

Il calcolo del fabbisogno a 4 anni non può che essere empirico, ma la spesa a 4 anni non può essere calcolata come se tutti i pazienti avessero utilizzato il servizio per tutti e 4 gli anni.

La somma a 4 anni è quindi calcolata in base a quanti pazienti risultano già in terapia e quanti se ne aggiungeranno mese per mese fino a 4 anni.

3. Nei dati esposti nell'allegato n.5– Prospetto costi generali - relativi al lotto n. 2 “Apparecchi a compressione pneumatica” si riporta un numero di pazienti per l'USL Umbria 1 pari a 33

per un valore quadriennale di € 9.576,00 mentre per l'USL Umbria 2 sono indicati 10,5 assistiti per un importo quadriennale di € 30.476,00. Chiediamo di chiarire quale calcolo sia stato applicato per la determinazione dei valori quadriennali per USL Umbria 1 e 2.

- **Risposta: come indicato nell'Art. 5 del Capitolato – “Metodologia di calcolo degli importi” il costo a 4 anni è la somma del costo degli apparecchi già in uso, che varrà tendenzialmente per tutti e 4 gli anni, sommato all'incremento del costo legato all'incremento progressivo delle apparecchiature mese per mese. Il calcolo del fabbisogno a 4 anni non può che essere empirico, ma la spesa a 4 anni non può essere calcolata come se tutti i pazienti avessero utilizzato il servizio per tutti e 4 gli anni. La somma a 4 anni è quindi calcolata in base a quanti pazienti risultano già in terapia e quanti se ne aggiungeranno mese per mese fino a 4 anni.**

4. Si segnala che all'articolo 3.3 del Disciplinare “Modifica del contratto in fase di esecuzione” si prevede un'opzione di proroga tecnica ed una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Ma come rappresentato nella tabella 3 non è stato in alcun modo quantificato il valore della proroga tecnica. Posto che la vigente normativa (ART.60) prevede che il calcolo dell'importo stimato di un appalto sia basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, si evidenzia che, se eventuali proroghe non sono esplicitamente stabilite e computate nei documenti di gara, le stesse non possono essere attivate. Chiediamo, pertanto, di considerare se non fosse opportuno rivedere l'importo del valore globale dichiarato.

- **Risposta Si precisa che nell'art. 14, comma 11 del Codice, e no art. 60, le sole opzioni di proroga da considerare nella quantificazione complessiva del contratto sono quelle previste dall'art. 120 comma 10 del Codice. Al contrario la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11 può essere attivata alle condizioni previste nel comma stesso senza precisa quantificazione del suo importo non essendo possibile predeterminare la durata di tale proroga.**

5. Evidenziamo che nella tabella 2 del disciplinare – pagina 9, è riportato un valore differente alla voce “Importo mesi 48 IVA esclusa” per i lotti n. 1 n. 7 rispetto a quanto indicato nell'allegato 5 – Prospetto costi generali. Si chiede di verificare quanto segnalato.

- **Risposta: I dati contenuti nella tabella 2 del disciplinare – pagina 9, sono stati corretti e risultano corrispondenti a quelli contenuti nell'All. 5 al Capitolato tecnico.**

6. L'articolo 3 del Disciplinare e l'articolo 4 del Capitolato Tecnico di Appalto specificano che la procedura è un accordo quadro multi-fornitore strutturato in 8 lotti, ma all'articolo 8

del Capitolato Tecnico si fa riferimento generalmente a profili assistenziali per patologie respiratorie e all'articolo 9 a bisogni assistenziali senza declinarli all'interno di alcuna divisione in lotti differenti. Il Capitolato Tecnico parrebbe far riferimento a una procedura mono lotto con profili assistenziali differenti, infatti, all'articolo 10 viene segnalato che "le ditte accreditate per ciascun profilo assistenziale ..." e non le ditte accreditate a ciascun lotto. Inoltre, all'articolo 11 vengono fornite le caratteristiche tecnico qualitative delle apparecchiature senza mai far riferimento ad una specifica suddivisione in lotti e all'articolo 12 riguardante la manutenzione vengono indicate le tempistiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria solamente correlate a profili assistenziali e a bisogni tecnologici e non ai lotti. Si chiede di verificare quanto segnalato e di modificare i passaggi disallineati.

➤ **Risposta:**

- 1) Le Ditte verranno accreditate per Lotto (al cui interno sono presenti diversi profili assistenziali).**
- 2) Ogni Ditta potrà essere ritenuta idonea per uno o più lotti.**
- 3) I profili assistenziali (1-2-3) riguardano il pacchetto di apparecchiature e presidi che devono essere forniti al paziente al costo riportato ma fanno parte integrante del Lotto 1 – Ventilazione.**
- 4) Le indicazioni per la manutenzione riportate nell'Art. 12 del Capitolato tecnico chiariscono come non sia possibile identificare le procedure di manutenzione per lotto in quanto all'interno dei Lotti stessi sono presenti apparecchiature diverse.**

La distinzione è quindi tra:

- a. Profili assistenziali 1-2-3 (ricompresi nel Lotto 1: Ventilazione) - specifiche indicazioni per la manutenzione dei ventilatori e stimolatori della tosse (ove presenti);**
- b. Pazienti attivati nei bisogni assistenziali tecnologici (es. aspiratori, saturimetri, mobilizzatori, etc - presenti in diversi Lotti) - specifiche indicazioni per la manutenzione;**
- c. Lotto 8, in acquisto, per cui non è prevista manutenzione.**

7. In merito alla redazione dell'offerta tecnica ed in particolare allo sviluppo del progetto tecnico organizzativo si evidenzia che all'articolo 16 del Disciplinare si prevede che la "Relazione tecnica dei servizi offerti, a pena di esclusione, per ciascun lotto a cui si partecipa, che potrà essere redatta conformemente all'allegato n.5. La Relazione tecnica dovrà contenere la descrizione di tutte le apparecchiature offerte e relativi accessori, delle relative configurazioni e dimensionamento e di tutte le procedure operative inerenti lo svolgimento del servizio, nonché di tutti gli elementi utili a consentire la valutazione dell'offerta secondo i criteri presenti nella Griglia dei criteri di valutazione riportati nell'allegato n.5La relazione tecnica, redatta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato n.5, dovrà contenere un progetto tecnico- organizzativo che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 5, i seguenti elementi: 1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: Mappa e sequenza di attività espletate dal Fornitore ai fini una migliore e

completa gestione del servizio 2. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE PAZIENTE E/O CAREGIVER 4. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E MONITORAGGIO PAZIENTE 5. QUALITA' E VALORE TECNICO DELLE APPARECCHIATURE E MATERIALI CONSUMO: Descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature ed i relativi accessori, dei materiali di consumo, produzione e confezionamento 6. LOGISTICA AZIENDALE” mentre all’articolo 13 del Capitolato Tecnico – Obblighi contrattuale viene indicato: “L’HCPS deve produrre la seguente documentazione sottoscritta dal legale Rappresentante della Ditta medesima o dal suo delegato, formalmente indicato. Relazione sottoscritta relativa alla propria struttura organizzativa dedicata unicamente al servizio della ventilazione meccanica respiratoria, contenente in particolare:

- Strumenti di feedback (Customer Satisfaction) interni ed esterni;
- Organico diretto ed indiretto operante sul territorio regionale;
- Protocollo di formazione del personale dedicato all’assistenza e del "care giver";
- Dichiarazione ove risulti maturata esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni presso strutture pubbliche o private;
- Dichiarazione della possibilità di assistenza ai pazienti in mobilità temporanea sul territorio nazionale ed europeo;
- Dichiarazione di utilizzo di proprio personale tecnico e sanitario per tutte le attività di coordinamento, controllo dei servizi e di riferimento per gli assistiti, in ambito regionale;
- Dichiarazione di specifica formazione di tutto il personale per la corretta esecuzione del servizio, allegando il piano di formazione del personale (programmato per i 12 mesi dell'anno);
- Organizzazione in grado di effettuare e/o fornire interventi di emergenza nel più breve tempo possibile, al massimo entro le 24 ore dalla chiamata;
- Dichiarazione di garantire il servizio di ventiloterapia 365 giorni/anno;
- Dichiarazione di garantire un Call Center con numero verde attivo 365 giorni/anno, senza utilizzo di segreteria telefonica;
- Dichiarazione di garantire adeguato addestramento ai pazienti e/o familiari e/o loro delegati circa l'uso delle apparecchiature al domicilio, fin dalla prima installazione delle apparecchiature medesime;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la corretta installazione, programmazione ed aggiornamento delle apparecchiature medesime, nel rispetto delle prescrizioni mediche e secondo le condizioni del regolamento aziendale del servizio assistenza domiciliare respiratoria vigenti;
- Dichiarazione di qualità delle apparecchiature utilizzate, fornendo specifica documentazione.

La documentazione prodotta sarà oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione Tecnica.”

Le suddette richieste paiono in contrasto e tra l'altro gli item riportati nel capitolato tecnico non riflettono assolutamente lo schema di attribuzione del punteggio tecnico.

Si chiede pertanto che le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico d'Appalto, art. 13 siano da considerarsi un refuso, posto che l'art. 16 del Disciplinare di Gara ("Offerta tecnica"), e lo stesso allegato n. 5 non fanno alcun riferimento a quanto richiesto all'art. 13. Ciò è ulteriormente confermato da quanto espresso alla prima riga dell'allegato n. 5 "L'offerta tecnica è composta dalla documentazione indicata all'art. 16 del Disciplinare di Gara". Inoltre, per gli item elencati all'art. 13 non è neppure prevista alcuna valutazione qualitativa.

Un elemento aggiuntivo che ci porta a considerare refuso la relazione tecnica di cui all'art. 13 è il fatto che non vi sia congruenza tra alcune richieste di tale articolo e quanto prescritto negli altri articoli del Capitolato Tecnico; per esempio: a) La "Dichiarazione della possibilità di assistenza ai pazienti in mobilità temporanea sul territorio nazionale ed europeo" è in contrasto con quanto specificato all'art. 7 pag. 9: "la fornitura e consegna di tutto il materiale al domicilio del paziente deve essere garantita anche in caso di permanenza temporanea extraregionale, ma entro i confini nazionali"; b) "Organizzazione in grado di effettuare e/o fornire interventi di emergenza nel più breve tempo possibile, al massimo entro le 24 ore dalla chiamata" non è congruente con le tempistiche indicate all'art. 12 "Manutenzione apparecchiature".

- **Risposta: deve essere tenuto presente quanto riportato nell'Allegato 5 al Disciplinare di gara "Valutazione di carattere tecnico-qualitativo" e all'art. 16 "Offerta Tecnica del Disciplinare di gara.**

L'attività di consegna e gestione delle apparecchiature è limitato al territorio nazionale.

Per quanto riguarda la manutenzione, le indicazioni sono quelle riportate nell'Art. 12 del Capitolato Tecnico.

Il termine personale sanitario è da considerarsi un refuso.

La relazione tecnica dovrà prevedere tutte le informazioni possibili in riferimento agli items segnalati.

Il calcolo dei punteggi sarà relativo alla tabella riportata alle pagine 6-7-8 dell'Allegato 5 del disciplinare di gara – *Scheda di valutazione tecnico-qualitativa*.

8. A pagina 28 del Disciplinare e nell'allegato 5 vengono riepilogati i criteri di valutazione del progetto tecnico. Evidenziamo che l'item n. 2 "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature" non è riportato tra i criteri di valutazione elencati nella tabella di qualità tecnica dell'allegato 5. Trattandosi di un aspetto importante del servizio per il quale è anche possibile proporre soluzioni migliorative, oltre ad essere l'elemento su cui si differenzieranno i progetti dei concorrenti, si chiede di apportare i dovuti correttivi al fine di consentire la valutazione anche a tale criterio.

- **Risposta: Il Riferimento al Punto 2) è da considerarsi un refuso**

9. Dall'analisi della scheda riassuntiva delle caratteristiche della relazione tecnica inserita nell'allegato 5 sembrerebbe che gli item di valutazione riflettano solo le specificità e le caratteristiche dei dispositivi inseriti nel lotto 1 (ventilazione), e di conseguenza parrebbe che il progetto sia stato strutturato solo per il presente lotto. Questo in quanto la presentazione, ad esempio, di un piano emergenze, di sistema informativo, di automezzi dedicato e di interfacce mal si coniuga con gli altri lotti relativi effettivamente ad altre apparecchiature cumulabili all'erogazione della ventilazione, una tra le quali (lotto 8) riferita al mero acquisto e non al noleggio. Si chiede, pertanto di specificare se il progetto vada presentato solo per il lotto n.1? In caso contrario si chiede di indicare degli item di valutazione confacenti alle caratteristiche dei differenti lotti

- **Risposta: Il progetto deve riguardare tutte le caratteristiche riportate nei criteri (tabella con 5 items e relativi punteggi di cui al Punto 2 - Criteri di valutazione dell'offerta - Qualità tecnica).**

Dovrà essere redatto tenendo conto delle caratteristiche necessarie per i livelli di assistenza più elevati e comunque in tutti i casi delle caratteristiche gestionali generali.

Per quanto riguarda il Lotto 8 varranno ovviamente solo le caratteristiche gestionali.

10. Rif. Disciplinare di gara, art. 16 "Offerta tecnica", punto 5, pag. 28 "Qualità e valore tecnico delle apparecchiature e materiale di consumo" si evince che verrà effettuata una valutazione qualitativa con attribuzione dei relativi punteggi solo ai seguenti 2 item: "Interfacce e relative misure" (punti 6) e "assortimento di tipologie di interfacce" (punti 8), come da tabella dei criteri di valutazione riportata nell'allegato n. 5. Si chiede di confermare che le apparecchiature ed i restanti materiali di consumo non sono oggetto di attribuzione punteggio. Inoltre, si chiede di confermare che si possa offrire la gamma di apparecchiature.

- **Risposta: la valutazione del materiale di consumo avverrà come indicato nei punti 4.1 e 4.2.**

Le apparecchiature e i materiali di consumo devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato.

Potranno essere offerte tutte le apparecchiature e i materiali che rispettino queste caratteristiche.

11. Rif. Allegato n. 5. Art. 1": "L'offerta tecnica deve consistere in un elaborato della lunghezza massima di 60 facciate..." si chiede di specificare se per "offerta tecnica" si intenda tutta la documentazione da presentare nella busta tecnica oppure la relazione tecnica richiesta alla lettera a.

- **Risposta: si conferma che per "offerta tecnica" si intende tutta la documentazione da presentare nella busta tecnica**

12. Se un'apparecchiatura nel lotto n. 1 non è idonea, viene esclusa solo l'apparecchiatura o l'operatore economico viene escluso da tutto il lotto?

➤ **Risposta: le apparecchiature comprese in ogni Lotto devono essere tutte idonee. Pertanto ogni operatore dovrà essere in grado di fornire almeno una apparecchiatura idonea per ogni tipologia ricompresa nel Lotto, pena l'esclusione da quel Lotto.**

13. Si chiede di indicare dove inserire la tabella presente nell'allegato n. 5 da compilare a cura del concorrente e se la stessa rientra nel computo delle 60 pagine.

➤ **Risposta: va inserita nella Offerta tecnica, nel computo delle 60 pagine**

14. Secondo quanto riportato nell'allegato n. 5, l'indicazione dettagliata delle parti dell'Offerta Tecnica soggette a riservatezza dovrebbe essere presentata sia nella relazione tecnica (art. 1 – lettera a.), sia nella "dichiarazione di segretezza dell'offerta" (art. 1 – lettera d.). Si richiede gentilmente di specificare dove inserire tale dichiarazione;

➤ **Risposta: nella Offerta tecnica va inserita sia la dichiarazione delle parti dell'Offerta Tecnica soggette a riservatezza, sia l'offerta tecnica con le parti oscure.**

15. Nell'allegato n. 5 si riporta che “La documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da idonea traduzione giurata”. Tale richiesta è in contrasto con quanto indicato nel disciplinare (art. 13.1 – “Regole per la presentazione dell'offerta”) che ammette la lingua inglese e senza necessità di traduzione. Pertanto, si chiede di confermare che quanto indicato nell'allegato n. 5 sia da considerarsi refuso e che la richiesta di documentazione in lingua italiana sia valevole solo per le schede tecniche (come da art. 16, lett. b), essendo ormai prassi consolidata la presentazione di eventuali certificazioni dei prodotti in inglese, lingua ufficiale utilizzata dai fabbricanti per il rilascio di tale tipologia di documenti.

➤ **Risposta: quanto indicato nell'allegato n.5 è da considerarsi refuso.**

La documentazione va presentata in lingua italiana o in lingua inglese, nel qual caso accompagnata da traduzione in lingua italiana.

La presentazione di eventuali certificazioni dei prodotti può anche essere prodotta in inglese.

Richiesta chiarimenti n 3

Spett.le Ente,
di seguito richieste di chiarimenti tecnici:

- Relativamente alle caratteristiche tecniche e funzionali minime dei bisogni assistenziali previste a pag. 24 del Capitolato tecnico, in riferimento all'aspiratore si fa presente che molti modelli sul mercato non consentono la possibilità di impostare allarmi sonori o luminosi; si chiede a tal proposito che tale possibilità possa essere considerata come preferenziale o del tutto eliminata.

➤ **Risposta -Tale requisito viene eliminato**

- Relativamente alle caratteristiche tecniche e funzionali minime dei bisogni assistenziali previste a pag. 25 del Capitolato tecnico, in riferimento all'apparecchio a compressione pneumatica e/o oscillazione sulla gabbia toracica per la mobilizzazione delle secrezioni, si chiede la possibilità di presentare un prodotto senza batteria e senza allarmi.

➤ **Risposta - Si conferma tale possibilità**

- Relativamente alle caratteristiche tecniche e funzionali minime dei bisogni assistenziali previste a pag. 25 del Capitolato tecnico, in riferimento all'apparecchio a pressione positiva per mobilizzazione delle secrezioni, si chiede la possibilità di eliminare il requisito "impostazione allarmi sonori e/o luminosi".

➤ **Risposta -Tale requisito viene eliminato**

.- Relativamente alle caratteristiche tecniche e funzionali minime dei bisogni assistenziali previste a pag. 25 del Capitolato tecnico, in riferimento ai dispositivi per aerosol e nebulizzatori, si chiede la possibilità di eliminare il requisito "impostazione allarmi sonori e/o luminosi".

➤ **Risposta -Tale requisito viene eliminato**